

ARTICOLO DI PUNTOSICURO

Anno 13 - numero 2592 di mercoledì 23 marzo 2011

I quesiti sul decreto 81: le imprese di mera fornitura e il DUVRI

Nei cantieri temporanei o mobili le imprese di mera fornitura di materiali o attrezzature, non tenute ad elaborare il POS, sono esonerate dall'obbligo della redazione del DUVRI? A cura di G.Porreca.

QUESITO

Con riferimento alla risposta al quesito sull'**obbligo della redazione del DUVRI** in assenza del PSC e del POS pubblicata su PuntoSicuro del 16 marzo 2011, come si concilia quanto in essa indicato nelle conclusioni con il fatto che le imprese di mera fornitura, ai sensi del comma 3 bis dello stesso articolo 26, sono esonerate dall'obbligo della redazione del DUVRI? O si deve intendere che la durata di due giorni si riferisca non solo ai lavori o servizi ma anche alla mera fornitura di materiali?

Pubblicità

<#? QUI-PUBBLICITA-MIM-[PO20049] ?#>

RISPOSTA a cura di Gerardo Porreca (www.porreca.it)

A seguito delle giuste osservazioni fatte dal lettore con riferimento alle **forniture di materiali ed attrezzature** - al di là di quanto indicato nella risposta al quesito sopraindicato pubblicata sul numero del 16 marzo - c'è da precisare che, ad integrazione di quanto in essa affermato, un discorso a parte va fatto per quelle che sono definite le mere forniture di materiali o attrezzature. Per queste mere forniture il legislatore ha voluto espressamente introdurre delle **regole specifiche** in merito alla applicazione dell'art. 26 del D. Lgs. n. 81/2008, con il quale sono stati fissati gli obblighi connessi ai contratti d' appalto o d'opera o di somministrazione.

E su questo argomento, chi scrive ha già avuto modo di elaborare anche un approfondimento pubblicato il 16 dicembre 2009 su PuntoSicuro.

Come richiamato in tale approfondimento, alle mere forniture di materiali o attrezzature da effettuare nei cantieri temporanei o mobili (accettando quale definizione di mera fornitura quella data dal Ministero del Lavoro nella propria circolare n. 4 del 28/2/2007 e cioè quella fornitura fatta a pie' d'opera), si applica il **comma 1 bis dell'art. 96** del D.Lgs. 81/2008 secondo il quale le imprese di mere forniture di materiali o attrezzature non sono tenute ad elaborare il POS fermo restando però che "in tali casi", prosegue il comma 1 bis, "trovano comunque applicazione le disposizioni di cui all'articolo 26 del D. Lgs. n. 81/2008".

Si fa notare che quest'ultimo articolo però, a sua volta, con il **comma 3 bis** ha stabilito che "ferme restando le disposizioni di cui ai commi 1 e 2, l'obbligo di cui al comma 3 (quello che prevede la redazione del DUVRI) non si applica ai servizi di natura intellettuale, alle mere forniture di materiali o attrezzature, nonché ai lavori o servizi la cui durata non sia superiore ai due giorni, sempre che essi non comportino rischi derivanti dalla presenza di agenti cancerogeni, biologici, atmosfere esplosive o dalla presenza dei rischi particolari di cui all'allegato XI" che, come è noto, è quell'allegato del D. Lgs. n. 81/2008 che riporta l'elenco dei lavori comportanti rischi particolari per la sicurezza e la salute dei lavoratori.

Quindi dalla **lettura combinata dei due articoli** sopraindicati deriva che in effetti le aziende di mere forniture di materiali o attrezzature sono esonerate sia dalla redazione del POS, per effetto dell'art. 96 comma 1 bis, che dalla partecipazione alla redazione del DUVRI, per effetto dell'art. 26 comma 3 bis sempre che queste ovviamente non comportino rischi derivanti dalla presenza di agenti cancerogeni, biologici, atmosfere esplosive o dalla presenza dei rischi particolari di cui all'allegato XI.

E' chiaro però che queste aziende di mere forniture di materiali o attrezzature, facendo il legislatore salva l'applicazione delle disposizioni di cui ai commi 2 e 3 dello stesso art. 26, sono comunque tenute a **scambiare le informazioni relative alla sicurezza** delle loro operazioni con chi le ha chiamate per effettuare la fornitura in cantiere (comma 2 lettera b) nonché a cooperare con le stesse (comma 2 lettera a) ed a farsi coordinare in cantiere (comma 3).

Quindi e comunque, in conclusione, se pure non lo vogliamo chiamare POS o non lo vogliamo chiamare DUVRI **anche le aziende che provvedono ad effettuare delle mere forniture nei cantieri temporanei o mobili sono tenute comunque, in applicazione delle disposizioni di legge vigenti e nella logica della prevenzione, a relazionare, e per iscritto a parere dello scrivente, in merito alle operazioni che si accingono a fare in cantiere** e ad informare, come già detto, degli eventuali rischi che possono apportare sia l' impresa affidataria che il coordinatore in fase di esecuzione ove esistente.

Numerosi sono, infatti, gli infortuni sul lavoro che si sono potuti riscontrare proprio durante le operazioni di fornitura di materiali o di attrezzature, fossero pure mere forniture, nel corso delle quali sono rimaste vittime lavoratori anche estranei alle operazioni medesime.



Questo articolo è pubblicato sotto una Licenza Creative Commons.

www.puntosicuro.it